



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

dSEA “Marco Fanno”

via del Santo 33
I – 35123 Padova, PD

Dipartimento di Economia

Via J. F. Kennedy, 6
I - 43100 Parma, PR

Prof. ALBERTO LANZAVECCHIA

Prof. GIULIO TAGLIAVINI

Il contenuto della presente riflette esclusivamente le opinioni degli autori, che non rappresentano né impegnano in alcun modo i rispettivi Enti di appartenenza

Spett.le

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione IV

Ufficio VI

SEDE

00184 ROMA

A mezzo email: dt.direzione4.ufficio6@tesoro.it, dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto ministeriale recante l’attuazione delle norme contenute nell’art. 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile

Con riferimento alla bozza di schema di Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’oggetto, sottoposto alla consultazione pubblica *al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati* (in seguito, il “Decreto”), i sottoscritti Alberto Lanzavecchia (professore aggregato e ricercatore confermato in finanza aziendale presso l’Università degli studi di Padova) e Giulio Tagliavini (professore ordinario in Economia degli intermediari finanziari presso l’Università degli studi di Parma) trasmettono le seguenti.

Art. 111-bis, d. lgs n. 385/1993 (TUB)	Osservazioni, commenti e proposte
<i>Comma 1, lettera a)</i>	Come noto, le attività delle banche non si limitano ai “ <i>finanziamenti</i> ” (<i>rectius</i> , “crediti” nella terminologia contabile), bensì includono l’impiego di capitale, tra l’altro, anche in “Attività finanziarie” e “Partecipazioni” (in seguito, per brevità “investimenti di capitale”). Dalla Relazione Annuale 2018 della Banca di Italia (2019, Appendice, Tav. Tavola a13.17, p. 75), si rileva che i “Crediti verso Clientela” costituiscono il 51% del totale attivo delle Banche e Gruppi bancari in Italia. Tale incidenza è maggiore (53%) nelle Banche di Credito Cooperativo e nelle Banche Popolari – categoria bancaria che, ai sensi del TUB e dei rispettivi Statuti, hanno una



maggior focalizzazione nel credito verso i soci e gli agenti economici del territorio di riferimento.

Un recente rapporto sulla *Finanza Etica e Sostenibile in Europa* (Cavallito *et. al.*, 2019) rileva che, in un campione composto da 23 “banche etiche e sostenibili”, nel 2017, il rapporto medio tra crediti e totale attivo è persino maggiore, addirittura al 77%.

Ebbene, un operatore bancario di finanza etica e sostenibile **si deve distinguere proprio per la finalizzazione nell’impiego del capitale, prevalentemente nella concessione di crediti ad operatori nell’economia reale** (persone fisiche o giuridiche di cui alla successiva lettera c) – anziché in attività finanziarie o l’assunzione di partecipazioni.

In considerazione della struttura delle attività del sistema bancario italiano, il riferimento quantitativo più naturale è l’evidenza fornita dal **credito cooperativo**, di cui sopra.

Orbene, in sede di emanazione del Decreto attuativo, si suggerisce quindi di stabilire **un limite minimo al rapporto** tra “Crediti verso Clientela” e “Totale Attivo” **nella misura del 60%**, al fine di rendere esplicita e vincolante la focalizzazione dell’operatore bancario sull’economia reale, anziché sui mercati finanziari.

A tal riguardo, **si suggerisce inoltre di prevedere il medesimo standard di valutazione di rating etico imposto ai “finanziamenti” anche agli investimenti di capitale in “Attività finanziarie” e “Partecipazioni”**. Infatti, non si capisce perché mentre nella pratica di fido (attività creditizia peraltro residuale nella formulazione attuale del Decreto) è richiesta una valutazione di impatto dall’uso del capitale, nulla viene richiesto per l’assunzione di partecipazioni o attività finanziarie detenute a mero titolo speculativo (se acquistate sul mercato secondario) o di finanziamento delle sottostanti attività (se acquistate sul mercato primario) – finanche al limite paradossale dell’investimento in titoli o partecipazioni in società (o Enti sovrani) attive, ad esempio, nel gioco d’azzardo, negli armamenti, nel nucleare o nel carbone, ecc.

In assenza di questo duplice requisito (i.e. limite *minimo* ai crediti e valutazione di impatto *anche* su attività finanziarie), **è evidente il rischio** di vedere rispettata la norma in commento **limitatamente ad una parte residuale dell’attività della banca**, fatto salvo invece la restante attività condotta secondo il *modus operandi* di una qualsiasi banca commerciale – **vanificando così ogni intento del Legislatore!**

Comma 1, lettera b)

Nulla da eccepire, fatto salvo il **coordinamento con il nuovo testo** da Noi suggerito - che prevede uno standard di rating etico anche alle Attività Finanziarie e l’assunzione di Partecipazioni da parte della banca.



Comma 1, lettera c)

È appena il caso di rilevare che la bozza di Decreto di attuazione non ha incluso le *società benefit*, di cui alla Legge n. 208 del 28/12/2015 (c.d. Finanziaria per il 2016), art.1, commi 376-384, nel novero dei soggetti idonei a generare positivi impatti sociali ed ambientali.

Come noto (Assonime, circ. n. 19/2016), le società benefit sono «una nuova realtà societaria che persegue lo scopo di lucro, utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, quali dipendenti, fornitori, ambiente, società, e garantendo allo stesso tempo all'impresa una maggiore redditività». Quindi sarebbero del tutto idonee al novero dei soggetti beneficiari di finanziamenti e investimenti di capitale da banche etiche.

Se così, tale vuoto è agevolmente colmabile nella versione finale del Decreto.

Comma 1, lettera d)

Il tenore letterale dell'art. 111-bis, comma 1, lettera d) del TUB, seppur con una formulazione imprecisa (*rectius*, "non distribuiscono dividendi") lascia intuire che il Legislatore non ammetta la distribuzione degli utili o delle riserve ancorché distribuibili. Tale orientamento è sorprendente, soprattutto in considerazione del fatto che diverse banche etiche internazionali non subiscono tale vincolo, che pure non è previsto nei principi internazionali sulle banche etiche (UNEP FINANCE INITIATIVE, "Principles for responsible Banking", 2018). L'orientamento del Legislatore pare poco ricordato con le norme del Testo Unico Bancario (artt. 32 e 37, vedi *infra*), del diritto societario, le *best practice* di banche etiche internazionali e i principi che definiscono i caratteri del *banking* responsabile nei contesti internazionali.

È opportuno quindi che il Decreto di attuazione introduca elementi di flessibilità dei vincoli introdotti dal Legislatore, nella misura in cui ciò sia possibile.

In particolare, facciamo notare che il vincolo di cui dell'art. 111-bis, comma 1, lettera d) del TUB, "non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività", comporterebbe, rispettivamente:

- i) il divieto di acquisto di azioni proprie da parte della banca – e.g. utilizzo del fondo azioni proprie e contestuale rilevazione in riserva azioni proprie a diminuzione del patrimonio netto;
- ii) l'impossibilità a distribuire utili (e riserve) destinata a fini di "beneficienza o assistenza" (art. 32, comma 2, TUB) o "beneficienza e mutualità" (art. 37, comma 3, TUB) – e.g. in quanto esterna alla banca.

È pur vero che il divieto di acquisto di azioni proprie, ancorché nei limiti consentiti dalla Legge e dalla normativa secondaria di vigilanza prudenziale, è coerente con il rispetto di tre principi etici:

i) **tutela del risparmio**. L'acquisto di azioni proprie favorisce un meccanismo che impoverisce il patrimonio della banca, rendendola quindi più rischiosa e meno efficace nel raggiungimento dei suoi fini istituzionali.



ii) **trasparenza informativa.** Il socio/risparmiatore può essere tratto nell'inganno che sia un suo diritto ottenere la liquidazione del valore della quota dietro semplice richiesta - quando non è *mai* così. Si equivoca tra diritto di recesso (stabilito dalla Legge e dallo statuto) e diritto alla vendita (che non sussiste). Anche qualora la banca dichiarasse un generico impegno al riacquisto, vige pur sempre un vincolo esterno oggettivo dato dalla normativa civilistica e dal limite fissato, di volta in volta, dall'autorità di vigilanza.

iii) **eguaglianza nel trattamento dei soci.** Qualora attivato, il meccanismo di acquisto di azioni proprie si basa sul principio che sono soddisfatte le richieste di vendita in ordine cronologico (c.d. "*first come, first served*"). Inevitabilmente, al raggiungimento del limite oggettivo massimo (ex lege o normativa di vigilanza prudenziale), i soci tardivi restano esclusi - creando così una disparità di trattamento tra soci "serviti" ed "esclusi".

Il Decreto attuativo potrebbe allora cogliere appieno l'elemento distintivo che dovrebbe qualificare gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile sotto il duplice profilo della **maggior tutela del risparmio** (ex art. 47, Costituzione) e l'inderogabile principio di **uguaglianza** di trattamento dei soci. In tal senso, il Decreto dovrebbe così introdurre elementi di flessibilità che consentano, se ritenuti opportuni:

- a) la distribuzione di utili, in misura almeno pari alla svalutazione monetaria, e per attività esterna di beneficenza o assistenza o mutualità;
- b) l'operatività di riacquisto di azioni proprie, a favore limitatamente dei soci persone fisiche, a un valore che corrisponda agli utili accantonati e alle riserve distribuibili, ad esclusione di quelle formatesi in base alla agevolazione qui esaminata o al sovrapprezzo - da vincolare in senso assoluto;
- c) la facilitazione nel disinvestimento delle azioni della banca, tramite la loro negoziazione in un mercato regolamentato degli scambi ovvero in un sistema multilaterale degli scambi - soprattutto per favorire il disinvestimento da parte dei soci persone giuridiche;
- d) l'emissione di nuove azioni ad un prezzo non superiore al valore contabile del patrimonio netto, così come risultante dall'ultima relazione finanziaria oggetto di revisione contabile.

Comma 1, lettere e-f)

È ozioso disquisire sul valore da assegnare al numero minimo di soci, ce ne rendiamo conto. Tuttavia, ci pare più opportuno il rimando al limite minimo di cui art. 34, comma 1, del TUB (i.e. banche di credito cooperativo), dato il medesimo movente ideale a fondamento di entrambe. Tuttavia, l'elemento che dovrebbe caratterizzare le "banche etiche" non è tanto l'azionariato diffuso: anzi, la frammentazione societaria è proprio il presupposto per



favorire la formazione di un gruppo di controllo che non detiene né la maggioranza del capitale né del numero dei soci, ma proprio per effetto della scarsa partecipazione degli altri soci e della sua più efficace organizzazione, esso esercita un'influenza dominante nell'assemblea e nel funzionamento della banca. Tutte le banche cooperative, popolari o con azioni negoziate su un mercato dei capitali entrate in dissesto, incluse quelle, tra le altre, già sottoposte a risoluzione ex Direttiva UE/2014/59, possedevano un azionariato diffuso!

Occorre bensì attuare il principio di "azionariato diffuso", previsto dal TUB, ricercando una **effettiva democrazia interna**, basata sulla reale e costruttiva partecipazione dei soci nell'indirizzo strategico e nel controllo dell'attività della banca.

Una banca etica deve allora distinguersi per l'attuazione dei più alti standard internazionali in tema di *corporate governance*, con riferimento all'inclusione dei soci di **minoranza** (rispetto al gruppo che esprime gli organi di amministrazione della banca), ai **controlli interni** e la **trasparenza verso l'esterno**. Tali principi, in ambito internazionale, sono elencati, tra gli altri, in *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (OECD, 2015).

In ambito domestico, valgono le maggiori tutele previste dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), o, di natura privatistica, il Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane, promosso da Borsa Italiana e pubblicato nel luglio 2015 (e successive modificazioni, il "Codice di Autodisciplina").

Si ritiene pertanto opportuno inserire nel Decreto attuativo gli opportuni rimandi *applicativi* del principio sancito dal Legislatore primario "forte orientamento democratico e partecipativo", con:

- a) un generico rimando ai principi di cui al *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (OECD, 2015);
- b) un preciso e puntuale rimando agli articoli da 147-ter a 154-quater del ("TUF"), e gli articoli art. 2, 3, 4 e 6 del Codice di Autodisciplina.

A fine di agevolare l'applicazione di quanto sopra esposto, presentiamo nel prosieguo una tabella comparativa con la bozza del Decreto sottoposta a consultazione e il testo emendato che recepisce, in tutto o in parte, il senso delle nostre Osservazioni.

Testo nella bozza del Decreto	Testo che recepisce le Osservazioni in commento
a) concedono finanziamenti a persone giuridiche solo dopo aver provveduto – attraverso apposite procedure interne – alla positiva valutazione dell'impatto socio-ambientale del finanziamento secondo standard di rating etico internazionalmente	a) concedono finanziamenti a persone giuridiche <i>o acquistati titoli o partecipazioni emessi da persone giuridiche</i> , solo dopo aver provveduto – attraverso apposite procedure interne – alla positiva valutazione dell'impatto socio-ambientale del



riconosciuti, definiti sulla base di principi e iniziative elaborati dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro o da altre organizzazioni internazionali costituite in base a trattati o convenzioni internazionali, in materia di sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani, nonché da organismi e organizzazioni di normazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1025/2012. La valutazione di cui al periodo precedente riguarda, tra l'altro, l'utilizzo da parte dei soggetti finanziati di processi volti a garantire effettive forme di responsabilità sociale d'impresa anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indicatori e certificazioni di sostenibilità con riguardo ai beni o servizi prodotti o commercializzati e all'attività svolta dalle stesse persone giuridiche. In ogni caso non sono conformi a standard di rating etico internazionalmente riconosciuti i finanziamenti a favore di persone giuridiche:

- i) che operano, anche indirettamente, nella produzione o scambio di beni o servizi il cui normale utilizzo viola i diritti umani;
- ii) che, nell'ambito della propria attività, consumano energia esclusivamente da fonti non rinnovabili;
- iii) di cui è stata accertata in via definitiva la responsabilità per gravi e sistematiche violazioni di diritti umani, per gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra o di conflitto, o per gravi danni ambientali;
- iv) i cui amministratori, sindaci e/o legali rappresentanti sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva per le violazioni o i danni di cui al punto iii).

~~finanziamento~~ *impiego di capitale* secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, definiti sulla base di principi e iniziative elaborati dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro o da altre organizzazioni internazionali costituite in base a trattati o convenzioni internazionali, in materia di sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani, nonché da organismi e organizzazioni di normazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1025/2012. La valutazione di cui al periodo precedente riguarda, tra l'altro, l'utilizzo da parte dei soggetti finanziati di processi volti a garantire effettive forme di responsabilità sociale d'impresa anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indicatori e certificazioni di sostenibilità con riguardo ai beni o servizi prodotti o commercializzati e all'attività svolta dalle stesse persone giuridiche. In ogni caso non sono conformi a standard di rating etico internazionalmente riconosciuti i finanziamenti o *altri impieghi di capitale* a favore di persone giuridiche:

- i) che operano, anche indirettamente, nella produzione o scambio di beni o servizi il cui normale utilizzo viola i diritti umani;
- ii) che, nell'ambito della propria attività, consumano energia esclusivamente da fonti non rinnovabili;
- iii) di cui è stata accertata in via definitiva la responsabilità per gravi e sistematiche violazioni di diritti umani, per gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra o di conflitto, o per gravi danni ambientali;
- iv) i cui amministratori, sindaci e/o legali rappresentanti sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva per le violazioni o i danni di cui al punto iii).



	<p><i>Il rapporto tra Crediti verso Clientela e Totale Attivo della banca non è inferiore al 60 per cento.</i></p>
<p>b) indicano in apposita relazione annuale, da pubblicare anche sul proprio sito web, i finanziamenti erogati alle persone giuridiche e i criteri utilizzati per la relativa erogazione. Resta salvo in ogni caso il rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p>	<p>b) indicano in apposita relazione annuale, da pubblicare anche sul proprio sito web, i finanziamenti <i>o altri impieghi di capitale</i> in persone giuridiche e i criteri utilizzati per la relativa erogazione. Resta salvo in ogni caso il rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p>
<p>c) erogano almeno il 20 per cento dei finanziamenti, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a favore dei soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112. Fino alla operatività del registro unico nazionale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del terzo settore, si intendono per soggetti beneficiari le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.</p>	<p>c) erogano almeno il 20 per cento dei finanziamenti, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a favore dei soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112 <i>e alla società benefit, di cui alla Legge n. 208 del 28/12/2015, art.1, commi 376-384.</i> Fino alla operatività del registro unico nazionale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del terzo settore, si intendono per soggetti beneficiari le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.</p>
<p>d) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile e al personale. Il divieto di distribuzione di utili e riserve di utili opera anche nei casi di recesso stabiliti dalla legge. Gli utili sono reinvestiti nell'attività propria della banca.</p>	<p>d) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile e al personale, <i>per un valore superiore al tasso annuale di inflazione rilevato nell'anno a cui si riferiscono.</i> Il divieto di distribuzione di utili e riserve di utili opera anche nei casi di recesso stabiliti dalla legge. Gli utili sono reinvestiti nell'attività propria della banca, <i>fatto salva la distribuzione ai soli fini di beneficenza o assistenza o mutualità.</i></p> <p><i>d-bis) A maggior tutela del risparmio dei propri soci:</i></p>



	<p><i>i) non emettono nuove azioni ad un prezzo superiore al valore contabile del patrimonio netto così come risultante dall'ultima situazione contabile oggetto di revisione contabile;</i></p> <p><i>ii) consentono la negoziazione delle proprie azioni in un mercato regolamentato ovvero su un sistema multilaterale degli scambi, in conformità alla Direttiva europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID);</i></p> <p><i>iii) in deroga al presente comma, limitatamente ai soci persone fisiche, effettuano l'acquisto di azioni proprie ad un prezzo delle azioni non superiore al valore degli utili accantonati ed delle riserve distribuibili, ad esclusione di quelle formatesi a seguito dell'agevolazione di cui all'art. 111-bis del TUB.</i></p>
<p>e) hanno un numero di soci non inferiore a duecento;</p> <p>f) adottano un sistema di governo societario e un modello organizzativo, in base ai quali:</p> <p>i) nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni;</p> <p>ii) è favorita la partecipazione dei singoli soci in assemblea mediante idonei meccanismi, ivi inclusi la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza;</p> <p>iii) sono previste forme di coinvolgimento, di natura consultiva, dei destinatari dei finanziamenti di cui alla lettera a) e dei soggetti di cui alla lettera c), ovvero delle loro associazioni rappresentative, sulla definizione e</p>	<p>e) hanno un numero di soci non inferiore a duecento <i>cinquecento</i>;</p> <p>f) <i>in conformità con gli standard internazionali di cui al G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015)</i>, adottano un sistema di governo societario e un modello organizzativo, in base ai quali:</p> <p>i) nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni;</p> <p>ii) è favorita la partecipazione dei singoli soci in assemblea mediante idonei meccanismi, ivi inclusi la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza;</p> <p>iii) sono previste forme di coinvolgimento, di natura consultiva, dei destinatari dei finanziamenti di cui alla lettera a) e dei soggetti di cui alla lettera c), ovvero delle loro associazioni rappresentative, sulla definizione e</p>



attuazione degli indirizzi generali della banca in materia di politiche di finanza etica e sostenibile;

attuazione degli indirizzi generali della banca in materia di politiche di finanza etica e sostenibile;
iv) *si applicano gli articoli da 147-ter a 154-quater del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modificazioni), e gli articoli 2, 3, 4 e 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane, promosso da Borsa Italiana e pubblicato nel luglio 2015 (e successive modificazioni).*

Siamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

Con ossequio.

Italia, li 24 ottobre 2019.

Prof. Alberto Lanzavecchia

Prof. Giulio Tagliavini